COMUNE DI RIOLA SARDO - Prot 0003633 del 26/06/2024 Tit III Cl 1 Fasc

ALLEGATO B

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI E PROGRAMMI DI ESAME

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 260 (Capo Barca per il Traffico Locale) Per conseguire il titolo di Capo Barca per il Traffico Locale occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della Gente di mare;
2) non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3) aver compiuto 18 anni di età;
4) avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Capo Barca per il Traffico Locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, 100 tonnellate abilitate per trasporto merci, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.

Il Capo Barca per il Traffico Locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.

Il Capo Barca per il Traffico Locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Programma di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE" (Programma stabilito con D.M. 30/07/71)

- Esame orale (durata 20 minuti):
- Conoscenza ed impiego pratico della bussola.
- Nozioni pratiche sull'attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale.
- Regolamento per evitare gli abbordi in mare.
- Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto di passeggeri.

Art. 238, comma 4, (Requisiti per l'iscrizione) Non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 261 (Capo Barca per la Pesca Costiera) Per conseguire il titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera occorrono i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3. aver compiuto 18 anni di età;
4. avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;
6. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Capo Barca per la Pesca Costiera può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 G.T. per l'esercizio della pesca costiera.

Il Capo Barca per la Pesca Costiera che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Programma di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA" (Programma stabilito con D.M. 30/07/71)

- Esame orale (durata 35 minuti).
- Conoscenza ed impiego pratico della bussola.
- Nozioni pratiche sull'attrezzatura e manovra delle navi destinate alla pesca costiera.
- Regolamento per evitare gli abbordi in mare.
- Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda la pesca costiera;
- Confezione attrezzi.
- Esecuzione di maglierie semplici.
- Conoscenza dei filati e loro torcitura.
- Esempi pratici di rattoppatura di reti.
- Confezione di nodi.
- Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane.
- Pesca – Vari sistemi di cattura del pesce.

Art. 238, comma 4, (Requisiti per l'iscrizione) Non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

COMUNE DI RIOLA SARDO - Prot 0003633 del 26/06/2024 Tit III Cl 1 Fasc

Art. 273 (Motorista Abilitato) Per conseguire il titolo di Motorista Abilitato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) aver compiuto i 19 anni di età;
3) non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
5) avere conseguito con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Motorista abilitato può condurre:

a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore ai 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 G.T., adibite alla pesca costiera.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

I meccanici e motoristi provenienti dalla Marina Militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla Marina Militare, possono conseguire il titolo di Motorista Abilitato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.

Programma di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "MOTORISTA ABILITATO" (Programma stabilito con D.M. 30/07/71)

L'esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una prova pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l'abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso da detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare aperto alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di dirigere l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l'aspirante abbia la conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici e, particolarmente, conosca il funzionamento del motore per il quale si richiede l'abilitazione.

Inoltre sarà richiesta all'aspirante la conoscenza delle principali cause di avaria ed il modo come prevenirle ed eliminarle.

Art. 238, comma 4, (Requisiti per l'iscrizione) Non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

COMUNE DI RIOLA SARDO - Prot 0003633 del 26/06/2024 Tit III Cl 1 Fasc

Art. 274 (Marinaio Motorista). Per conseguire il titolo di Marinaio Motorista occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della Gente di mare;
2) non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3) aver compiuto i 19 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Marinaio Motorista può condurre:

a) Motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b) Motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

Programma di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "MARINAIO MOTORISTA" (Programma stabilito con D.M. 30/07/71)

L'esame, che avrà la durata di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l'abilitazione.

Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso da detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare aperto alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di condurre l'appartato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi ed evitare disgrazie.

Sarà fatta durante l'esame qualche domanda per accertare che l'aspirante possegga le necessarie cognizioni circa lo scopo ed il funzionamento dei vari congegni del meccanismo.

Art. 238, comma 4, (Requisiti per l'iscrizione) Non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 280 (Maestro d'ascia) Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:

1. avere compiuto 21 anni di età;
2. essere iscritto nel registro di cui all'art. 279 reg. cod. nav.;
3. non avere riportato condanna per i reati di cui all'art. 238, n. 4);

4. avere lavorato per almeno 36 mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorità marittima da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuta;
5. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il maestro d'ascia può costruire o riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate.

Programma di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "MAESTRO D'ASCIA" (Programma stabilito con D.M. 01.02.1953)

- Esame orale:
- Nomenclatura delle varie strutture e parti singole di una nave in legno da controllarsi praticamente su un disegno completo di costruzione di cui disporrà la commissione..
- Dimensioni principali della nave. Dislocamento, portata, stazza e bordo libero. Coefficienti di finezza della carena, del galleggiamento e della sezione maestra e come computarli praticamente.
- Piano di costruzione. Tracciamento. Quadernetto e utensile per il tracciamento delle ordinate deviate. Preparazione dei garbi delle costole normali e delle costole deviate. Rilevamento dei quartaboni e tavolette relative.
- Legnami usati nella costruzione degli scafi di legno. Legnami dritti e curvi. Caratteri per riconoscere la buona qualità dei legnami. Uso delle tabelle del R.I.NA. per l'assegnazione dei legnami per le diverse strutture della nave.
- Chiglia. Parallele. Controchiglia. Struttura delle costole e unione dei diversi pezzi. Ruota di prora e apostoli. Ossatura della parte poppiera. Diritto e contro dritto di poppa. Massiccio. Scalini. Struttura della poppa per un bastimento ad elica. Disposizioni delle tabelle del paramezzale. Sopraparamezzale e chiglia. Ponti e boccaporti. Bagli. Trincarino. Dormenti. Serrette. Serrettoni. Paglioli. Fasciami. Perni e chiodi. Caviglie. Calafataggio e impeciatura. Foderatura della carena. Timone.
- Alberatura e attrezzatura.
- Sistemazione generale dell'apparato motore. Fondazione e servizi ausiliari.
- Lavorazione a mano e macchinari impiegati per la lavorazione del legname.
- Scalo di alaggio e varo; pendenza relativa; Avanscali. Parti dello scafo più efficaci contro l'inarcamento della chiglia. Invasature e varo della nave.
- L'esame orale sarà integrato da una prova pratica per accertare se l'aspirante sia capace si servirsi degli utensili di lavoro del carpentiere in legno per il lavoro da effettuare. Detto lavoro deve consistere nel tracciamento di un'ordinata deviata ricavato da un piano di costruzione e nell'esecuzione di un particolare di struttura a giudizio della commissione esaminatrice.

Art. 238, comma 4, (Requisiti per l'iscrizione) Non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

COMUNE DI RIOLA SARDO - Prot 0003633 del 26/06/2024 Tit III Cl 1 Fasc

ALL. B

PROGRAMMA DI ESAME E PROVA D'ESAME TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE < A 750 KW.

L'accertamento delle competenze per il conseguimento del titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale < a 750 KW è effettuato mediante il superamento di una prova teorica orale della durata di almeno 30 (trenta) minuti, atta a dimostrare le sottonotate conoscenze, stabilite dall'art. 5 del citato D.M. 22 maggio 2023:

a) Principi di funzionamento dei sistemi del macchinario includendo: motori diesel e a scoppio, motori ibridi;
b) Norme generali per l'esercizio dei motori e loro registrazione nei riguardi dell'accensione e carburazione;
c) Irregolarità- avarie di funzionamento alla minima velocità – precauzioni per evitare le avarie – casi di riscaldamento – ingranamento e fermata- manutenzioni e verifiche a motore spento;
d) Polverizzatori, valvole di testa, distribuzione, meccanismi di manovra;
e) Precauzioni contro l'inquinamento – olio combustibile e olio lubrificante – precauzioni nell'imbarco a bordo – necessità di ridurre i consumi ed eliminare le perdite – recupero dell'olio;
f) Precauzioni contro gli incendi – estintori e loro uso;
g) Criteri e modalità di gestione della macchina in navigazione su unità con apparato motore inferiore a 750 KW.